

# NUOVO REGISTRO NAZIONALE A.S.D. "2.0"

## Prime istruzioni e informazioni

### 1 - IMPORTANTI NORME GENERALI

#### 1. Il Registro ASD

Il Registro è lo strumento che il CONI ha istituito per confermare definitivamente "**il riconoscimento ai fini sportivi**" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Con "Associazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di "associazione" (con o senza personalità giuridica) o di "società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro". L'identificazione delle Associazioni/Società nel Registro avviene esclusivamente per il tramite del **Codice Fiscale**; la denominazione, che deve coincidere con quella riportata nello Statuto sociale e risultante all'Agenzia delle Entrate, deve indicare obbligatoriamente la finalità sportiva "dilettantistica".

Il Registro, gestito da un applicativo web, si articola in due sezioni:

- a) "**sezione pubblica**" — contenente i dati delle Associazioni e Società sportive correttamente iscritte al Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque si connetta al sito internet del CONI all'indirizzo: <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>;
- b) "**sezione riservata**" — contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le Associazioni/società iscritte possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata è altresì consentito all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti, trasmettendoli agli Enti richiedenti. L'accesso alla propria sezione riservata si effettua, previo login, all'indirizzo: <https://rssd.coni.it/>

#### 2. La iscrizione al Registro di una ASD

L'iscrizione al Registro avviene per il tramite dell'organismo sportivo a cui la Società/Associazione è affiliata (nel nostro caso il CSI), con modalità telematica. L'Organismo di affiliazione (il CSI) garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega per il riconoscimento provvisorio con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione riferita ai propri affiliati. Una volta effettuata e regolarizzata l'affiliazione della Società, il CSI provvede centralmente alla iscrizione della stessa al Registro, mediante la trasmissione al CONI dei dati e dei documenti ad esse riferite, attestandone la corrispondenza ai requisiti

richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia. Il CSI deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni, ed ha la responsabilità di rendere ai propri affiliati e tesserati idonea informativa completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge; una volta rilasciata detta informativa, andrà acquisito il relativo consenso da parte dell'interessato, pena l'impossibilità di inserire i dati nel Registro.

Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato il certificato di iscrizione, in assenza del quale, le attività espletate sono prive di qualsiasi effetto. Il **certificato di iscrizione al Registro** attesta il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Il certificato, che in caso di accertamento fiscale viene sempre richiesto dagli incaricati, è scaricabile ogni anno da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.

### **3. Dati obbligatori per l'iscrizione**

Ad ogni società iscritta dovrà essere obbligatoriamente associato **un indirizzo di posta elettronica univoco** al quale saranno inviate tutte le comunicazioni del CONI che si intenderanno così conosciute. A questo indirizzo email vengono anche inviate le nuove credenziali per il Registro 2.0. Qualora la società si sia registrata con un indirizzo email non più valido, essa è tenuta a chiederne al CONI la modifica attraverso una richiesta scritta in carta intestata. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Comitato CSI di competenza.

Le società sportive ed i tesserati sono identificati sempre ed esclusivamente (per le procedure di affiliazione e tesseramento, ma anche per la partecipazione alle attività sportive e formative) attraverso **il codice fiscale**. Di conseguenza, il codice fiscale della Società sportiva deve essere sempre verificato, così come il codice fiscale e i corretti dati anagrafici di ogni singolo tesserato:

- a) cognome completo (compresi i doppi cognomi)
- b) nome completo (compresi i doppi o tripli nomi)
- c) sesso
- d) data di nascita
- e) comune di nascita (indicare il vero Comune di nascita, con dicitura completa ed esatta, e mai la frazione oppure la città capoluogo di provincia)

Sul **tesseramento dei dirigenti** della associazione/società va anche inserito in modo corretto e completo:

- f) indirizzo di residenza, completo di numero civico
- g) C.A.P. corretto (nelle città dotate di stradari, non va mai indicato il CAP generico che finisce con "...100", ma quello esatto assegnato all'indirizzo)
- h) esatto comune di residenza (va seguita la tabella ISTAT più recente, che tiene conto delle ultime modifiche quali le soppressioni e accorpamenti di piccoli Comuni, il cambio di denominazione del Comune, la modifica della Provincia amministrativa).

Sul solo **tesseramento del Presidente** (sugli altri dirigenti è facoltativo), è infine obbligatorio indicare:

- i) indirizzo email valido
- j) almeno un numero di telefono corretto (fisso o mobile)

**Attenzione:** il CONI effettuerà **SEMPRE**, attraverso il collegamento in tempo reale con l'**Anagrafe Tributaria**, una verifica di esistenza e correttezza del Codice Fiscale della società sportiva, del Presidente, dei dirigenti e dei tesserati di ciascuna ASD. La correttezza e completezza dei dati anagrafici sulle tessere è perciò

**FONDAMENTALE.** Tali verifiche saranno pertanto effettuate, per maggior sicurezza, anche dal programma di Tesseramento del CSI.

#### **4. Cancellazione o nullità della iscrizione al Registro**

Le cancellazioni dal Registro o i provvedimenti di nullità dell'iscrizione, possono avvenire d'ufficio o con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI o di un Suo delegato.

Le iscrizioni sono cancellate d'ufficio in caso di mancato rinnovo di tutti i rapporti di affiliazione dell'Associazione/Società con gli Organismi sportivi. Detta cancellazione avverrà dopo 11 mesi dalla scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione. Sono cancellate dal Registro le iscrizioni delle Associazioni/Società che:

- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento;
- b) perdano uno dei requisiti successivamente all'iscrizione;
- c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi non vi abbiamo provveduto entro 15 gg. dall'avviso;
- d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI.

Sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che:

- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato o inesistente;
- b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso, fin dal momento dell'iscrizione, di tutti i requisiti.

## **2 – INFORMAZIONI E DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA ISCRIZIONE AL REGISTRO**

### **Informazioni obbligatorie**

Come già detto i dati obbligatori sono, oltre a quelli della sede sociale, dei dirigenti e del Presidente (verificabili sulla affiliazione/tesseramento del CSI e se inesatti, fatti modificare dal Comitato CSI di appartenenza), anche la data e numero di registrazione dell'Atto Costitutivo/Statuto.

**Tutte le società sportive che non avranno registrato il proprio Statuto** (e per essere a norma deve essere modificato e registrato almeno dopo il 1/1/2003) **saranno sospese dal Registro e, se non regolarizzano la loro posizione, saranno dichiarate decadute per “nullità”** (non avendo MAI avuto i requisiti necessari), e **perciò inserite in un elenco che il CONI trasmetterà alla Agenzia delle Entrate per i dovuti accertamenti. NON SONO PREVISTE DEROGHE** alla mancata registrazione.

### **Documenti obbligatori**

Vanno obbligatoriamente trasmessi al CSI (ovvero caricati in proprio, con “upload” sulla piattaforma CSI di Tesseramento Online) i seguenti documenti sociali scansionati in formato PDF (o altri formati digitali):

- a) **L'Atto Costitutivo**: in caso di smarrimento o inesistenza dello stesso (caso frequente nelle società di antica costituzione) può essere redatto un atto notarile ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento/distruzione ovvero l'inesistenza di tale documento, nonché la data/anno di costituzione desunta da notizie verbali/scritte o altri documenti nella disponibilità della società sportiva;
- b) **lo Statuto**, che deve essere a norma della vigente Legge (con tutte le diciture previste ed obbligatorie a partire dall'1/1/2003) ed **OBBLIGATORIAMENTE REGISTRATO** all'Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate (vanno obbligatoriamente indicati l'Ufficio, il numero e la data di registrazione). Alcune società, avendo già uno Statuto sostanzialmente a norma, hanno provveduto solo al cambio di denominazione sociale con una determinazione risultante da un verbale di Assemblea dei soci, aggiungendo la dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica" prima o dopo il nome della Società: in questo caso, l'Ufficio Legale del CONI ha precisato che esse dovranno necessariamente ed obbligatoriamente registrare tale verbale all'Agenzia delle Entrate, per poter ottenere le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
- c) **l'attestato di attribuzione alla società del Codice Fiscale** (ed eventualmente della Partita Iva se ce l'ha) rilasciato dalla Agenzia delle Entrate all'atto della costituzione o successivamente in caso di ogni modifica del Presidente/Legale Rappresentante. A tal proposito va sottolineato che ogni qualvolta cambi il Presidente della Società, **OBBLIGATORIAMENTE** ne va data comunicazione **ENTRO 30 GIORNI** (allegando il verbale di nomina, vedi sotto) alla Agenzia delle Entrate utilizzando il [Modello AA5/6](#); l'Agenzia delle Entrate modificherà **GRATUITAMENTE** i dati del nuovo Legale Rappresentante e rilascerà un attestato di attribuzione aggiornato. In fase di aggiornamento non verrà modificato il numero di codice fiscale, ma solamente i dati ad esso collegati.
- d) **il verbale di nomina/elezione del Presidente**/Legale Rappresentante;
- e) **copia (fronte/retro) del documento di identità del Presidente**/Legale Rappresentante; in caso di carta di identità di vecchio formato (non quello nuovo digitale, di formato europeo) è consigliabile allegare anche la copia della Tessera Sanitaria attestante il proprio codice fiscale corretto.

Il CSI provvederà centralmente a trasmettere al CONI Nazionale tutti i dati obbligatori, nonché i files dei suelencati documenti sociali che troverà nell'Area Documenti del Tesseramento Online di ciascuna società sportiva affiliata, che possono essere ivi caricati mediante upload, da parte della società sportiva stessa ovvero da parte del Comitato territoriale CSI.

### 3 – IL NUOVO REGISTRO "2.0"

#### La migrazione dei vecchi dati nel nuovo Registro

Il nuovo Registro "2.0" è diverso dal primo sia sotto l'aspetto hardware (non più un solo server ma ben 8 server diversi, molto più performanti) sia sotto l'aspetto concettuale del software. I dati presenti sul vecchio Registro verranno migrati dal CONI sul nuovo Registro entro il prossimo **8 gennaio 2018**, giorno in cui inizierà la operatività completa del nuovo sistema. Verranno trasportati sui nuovi server tutti i dati precedenti, i quali verranno accorpati per codice fiscale della società sportiva ASD.

**Pertanto, una società che ha attualmente più affiliazioni (a più di una FSN/DSA/EPS), non avrà più diversi "account", credenziali diversi o più numeri di iscrizione, ma avrà un solo account nel quale verranno accorpate tutte le affiliazioni ed iscrizioni in essere.**

Ciò le consentirà di tenere monitorata la propria situazione, di scaricare un solo certificato di iscrizione, di verificare una sola volta i propri dati, di controllare che non risulti più affiliata a FSN/DSA/EPS che ha abbandonato in passato.

L'accesso alla sezione riservata del nuovo Registro avverrà via internet all'indirizzo: <https://rssd.coni.it/>

Nei primi giorni dell'anno 2018, a causa della migrazione di tutti i dati dal vecchio al nuovo programma potrebbero generarsi disallineamenti nella visualizzazione dei dati sia nella sezione riservata che in quella pubblica. Ricordiamo che il Registro Pubblico mostra i nominativi delle associazioni/società sportive dilettantistiche la cui iscrizione risulti compiutamente perfezionata alle h.24:00 precedenti la consultazione. Si consiglia, in ogni caso, di entrare nella sezione riservata collegandosi all'indirizzo internet <https://rssd.coni.it/> per controllare i dati e sollecitare, in presenza di inesattezze, gli organismi affilianti (il CSI) per apportare le necessarie correzioni.

### **L'accesso delle società al nuovo Registro: è obbligatorio farlo**

Una volta entrata in operatività la nuova piattaforma (cioè dopo l'8 gennaio 2018), le società iscritte sono tenute a fare il primo accesso alla piattaforma per poter verificare i dati e scaricare il nuovo certificato di iscrizione. **Attenzione: per l'accesso al Registro 2.0 non saranno più attive le vecchie credenziali, ma sarà fornita una nuova "username" e "password"** (unica anche nel caso di più affiliazioni ad FSN/DSA/EPS).

Per **ottenere la nuova username e password di accesso**, il Presidente/Legale Rappresentante della società dovrà collegarsi all'indirizzo internet <https://rssd.coni.it/> ed effettuare, mediante l'apposito modulo/form online di richiesta, il recupero dei nuovi dati utilizzando la email con la quale era stata registrata la ASD; a quell'indirizzo email saranno inviate le nuove credenziali. Nel caso in cui l'indirizzo email non sia più funzionante o non sia quello corretto, è possibile richiederne la modifica.

Per l'accesso alla sezione riservata del Registro è previsto perciò un unico accreditamento. Con il login ottenuto (username + password), il Presidente/Legale Rappresentante, accedendo alla sezione riservata del nuovo Registro, potrà verificare la propria posizione con riferimento a tutti i rapporti di affiliazione ed inserire i dati obbligatori e/o facoltativi seguendo le indicazioni del programma; oltre a verificare che tutti i dati trasmessi dagli organismi sportivi a cui è affiliato siano corretti, può (e deve) stampare il certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l'anno sportivo in corso.

**Attenzione:** la società sportiva potrebbe essere tenuta ad inserire alcune informazioni obbligatorie, ed ha la facoltà di inserire altre informazioni facoltative. Circa le informazioni obbligatorie, nel caso specifico del CSI, dovrebbero già essere state inserite, in quanto già comunicate al CONI da parte del nostro Ente. Le informazioni facoltative, invece, riguardano il rendiconto approvato annualmente dai soci e la compilazione delle ricevute rilasciate dall'associazione/società e di quelle utili per la dichiarazione dei redditi precompilata. In quest'ultimo caso ricordiamo che **ogni informazione ivi inserita (bilanci, incassi ecc.) sarà comunque visibile in chiaro anche dalla Agenzia delle Entrate**; consigliamo perciò alle ASD di utilizzare le funzionalità "facoltative" SOLO nel caso in cui lo ritengano utile per sé stesse e che non sono affatto obbligate ad utilizzare queste funzionalità.

**Almeno una volta all'anno la società iscritta è tenuta ad accedere al Registro, nonché a scaricare e stampare l'attestato di iscrizione/riconoscimento, che sarà conservato assieme ai documenti contabili di quell'anno ed esibito su richiesta degli agenti della Guardia di Finanza in caso di accertamento fiscale.**